

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - campo di applicazione
- art. 2 - definizioni
- art. 3 - deroghe
- art. 4 - registro delle deroghe

TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

CAPO 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

- art. 5 - disposizioni generali
- art. 6 - cantieri edili, stradali o assimilabili (deroghe semplificate)
- art. 7 - cantieri edili, stradali o assimilabili (deroghe non semplificate)
- art. 8 - emergenze
- art. 9 - coordinamento con gli strumenti edilizi
- art. 10 - cantieri edili per realizzazione grandi opere

CAPO 2

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

- art. 11 - definizioni
- art. 12 - disposizioni generali
- art. 13 - attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo
- art. 14 - attività temporanee e manifestazioni al di fuori delle aree destinate a spettacolo (deroghe semplificate)
- art. 15 - attività temporanee e manifestazioni al di fuori delle aree destinate a spettacolo (deroghe non semplificate)
- art. 16 - attività presso pubblici esercizi (pub, ristoranti, bar)

TITOLO III ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

- art.17 - macchine da giardino
- art.18 - macchine agricole
- art.19 - allarmi acustici
- art. 20 - cannoncini agricoli
- art. 21 - carico e scarico merci
- art. 22 - pulizia strade e raccolta rifiuti
- art. 23 - autofficine
- art. 24 - attività al chiuso presso pubblici esercizi di nuova apertura
- art. 25 - diffusione musicale negli esercizi commerciali
- art. 26 - pubblicità fonica

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

- art. 27 - sanzioni
- art. 28 - sospensione e revoca autorizzazioni
- art. 29 - disposizioni finali
- art. 30 - attività ricorrenti
- art. 31 - controlli
- art. 32 - modifiche al Regolamento

COMUNE DI AREZZO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e della L.R. n. 89/98; il Regolamento disciplina altresì le modalità di presentazione delle domande di deroga ai sensi del punto 3.1 della parte 3 della D.C.R. 77/2000.

Dal presente Regolamento sono escluse le fonti di rumore occasionali o sporadiche arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone quali schiamazzi, abuso di strumenti sonori, strepiti di animali (disciplinate dal primo comma dell'art. 659 C.P.) nonché altri rumori di origine antropica diversi da quelli indicati al successivo titolo III.

Al fine di cui al comma 1. valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

ART. 2
DEFINIZIONI

Si definisce "attività temporanea" qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili.

Si definisce "deroga semplificata" il provvedimento di deroga per attività che rispettano i requisiti di cui al punto 3.2 della parte 3 della D.C.R. 77/2000. Per tale deroga è necessaria semplice comunicazione come previsto dai successivi artt. 6 e 14.

Si definisce "deroga non semplificata" il provvedimento di deroga per attività che rientrano nelle condizioni di cui al punto 3.3 parte 3 della D.C.R. 77/2000. Per tale deroga è necessaria domanda di autorizzazione come previsto dai successivi artt. 7 e 15.

ART. 3
DEROGHE

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente Regolamento.

I limiti della deroga, come stabilito dalla D.C.R. 77/2000, devono sempre essere considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica, e sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati; nel caso di attività rumorose al chiuso i limiti sono misurati all'interno dell'abitazione a finestre chiuse.

Il tempo di misura deve essere almeno di 15 minuti (30 minuti per i cantieri stradali come previsto dalla D.C.R. 77/2000).

Quando non diversamente specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97.

Non si applicano le penalizzazioni per componenti tonali o impulsive come definite nell'allegato B del D.P.C.M. 16/03/98.

ART.4
REGISTRO DELLE DEROGHE

Il Comune conserva il registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale (ai sensi del punto 3.1 della parte 3 della D.C.R. 77/2000); nel registro, oltre ai dati generali sull'attività, sono riportati i riferimenti della domanda e della documentazione presentata per le finalità di cui all'art. 30.

TITOLO II
ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

CAPO 1
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 5
DISPOSIZIONI GENERALI

Per l'attivazione di cantieri dovrà essere indirizzata al **Comune** specifica comunicazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività (per deroghe semplificate come definite al successivo art. 6) o domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività (per le deroghe non semplificate come definite al successivo art. 7).

Il **Comune**, sentito il parere della A.S.L. per deroghe non semplificate, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga con le modalità sotto riportate.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata qualora non siano richieste integrazioni o espresso motivato diniego; non saranno accettate domande presentate in tempi non conformi.

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso i recettori.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 6
CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI
DEROGHE SEMPLIFICATE

Rientrano in questa casistica i cantieri previsti in aree III, IV, V, VI (come definite dalla tabella A del D.P.C.M. 14/11/97), a distanza superiore a 100 m. da scuole, ospedali, case di cura e che rispettano i seguenti limiti:

- **limite di orario:** dalle ore 08:00 alle ore 19:00 (con sospensione dalle ore 13:00 alle ore 15:00)
- **limiti di rumore ammessi:** 70 dBA (65 dBA misurati all'interno delle abitazioni a finestre chiuse nel caso di ristrutturazione interna)
- **durata dell'attività:** massimo 20 giorni lavorativi
- **giorni di svolgimento attività:** dal lunedì al venerdì

Il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga deve presentare domanda conforme all'allegato RDAR-01 almeno 15 giorni prima dell'attivazione del cantiere.

ART. 7
CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI
DEROGHE NON SEMPLIFICATE

Rientrano in questa casistica i cantieri che non possono rispettare i limiti di orario, la durata dell'attività, i giorni di svolgimento dell'attività o i limiti di rumore previsti per la deroga semplificata di cui all'art. 6. In tali casi il legale rappresentante del cantiere richiedente la deroga deve presentare domanda conforme all'allegato RDAR-02 almeno 30 giorni prima dell'attivazione del cantiere; in tale domanda devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità richiesti e la loro motivazione.

ART. 8
EMERGENZE

I cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo

immediato per l'ambiente e il territorio sono esonerati dalla richiesta di deroga e possono pertanto operare senza limiti di orario e di rumorosità.

Qualora gli interventi in emergenza si debbano protrarre per durate superiori a 5 giorni dovrà essere comunque presentata domanda di deroga secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 9

COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI EDILIZI

Nelle concessioni o autorizzazioni edilizie per cantieri edili e nelle concessioni lavori in sede stradale deve essere riportata la prescrizione: *“L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi, è consentita nei limiti di rumore indicati dal Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose previa acquisizione della deroga secondo quanto riportato dagli art. 6-7 del Regolamento stesso”*.

ART. 10

CANTIERI EDILI PER REALIZZAZIONE GRANDI OPERE

Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi opere o infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione preventiva di impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

CAPO 2

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

ART.11

DEFINIZIONI

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo soggette al presente Regolamento i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive rumorose (competizioni motociclistiche od automobilistiche) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le attività di intrattenimento, piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate all'aperto a supporto dell'attività principale presso pubblici esercizi.

Per tutte le attività sopra descritte è indispensabile presentare comunicazione o domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di legge con le modalità di cui ai successivi artt. 13-14-15-16.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

ART. 12

DISPOSIZIONI GENERALI

Salvo quanto previsto all'art. 16 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati a supporto dell'attività principale, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

Lo svolgimento delle manifestazioni in tali aree è regolamentato del successivo art. 13.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al **Comune** specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla documentazione indicata nei moduli allegati al presente Regolamento, almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività (per deroghe semplificate ai sensi dell'art. 14) e almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività (per le deroghe non semplificate ai sensi dell'art. 15).

Il **Comune**, acquisito il parere della A.S.L. per deroghe non semplificate, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga con le modalità sotto riportate.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata qualora non siano richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Non saranno accettate domande presentate in tempi non conformi.

ART. 13

ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO

Per ogni area destinata a spettacolo e individuata dall'Amministrazione nel Piano Comunale di Classificazione Acustica viene definito un disciplinare che preveda l'orario di svolgimento delle manifestazioni e i limiti ammessi all'interno dell'area (in funzione della localizzazione dell'area e della vicinanza di recettori sensibili).

I limiti esterni all'area coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori presenti (non si applica il criterio differenziale).

Il legale rappresentante dell'attività richiedente l'uso dell'area dovrà presentare la seguente documentazione:

- una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune nel disciplinare per l'area interessata;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

Qualora la manifestazione non possa rispettare le condizioni del disciplinare dovrà essere acquisita deroga ai sensi dei successivi art. 14-15.

ART. 14

MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO DEROGHE SEMPLIFICATE

Rientrano in questa casistica le manifestazioni che si svolgono all'aperto al di fuori delle aree individuate dal Comune, ma che rispettano i seguenti limiti:

- **limite di orario:** dalle ore 10:00 alle ore 24:00.
- **limiti rumore ammessi:** 70 dBA dalle 10:00 alle 22:00; 60 dBA dalle 22:00 alle 24:00.

In zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

Il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga deve presentare domanda conforme all'allegato RDAR-03 almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività (per deroghe semplificate).

ART. 15

MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO DEROGHE NON SEMPLIFICATE

Rientrano in questa casistica le manifestazioni che si svolgono all'aperto al di fuori delle aree individuate dal Comune e che non possono rispettare i limiti di rumorosità o di orario previsti per le deroghe semplificate; sono disciplinate dal presente articolo anche eventuali attività in deroga al chiuso.

Il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga deve presentare domanda conforme all'allegato RDAR-04 almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività; in tale domanda devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità richiesti e la loro motivazione.

In zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe per oltre 20 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro, e per oltre 5 giorni nell'anno per manifestazioni al chiuso.

Le deroghe non potranno essere comunque concesse per orari oltre le ore 02:00 e livelli in facciata superiori a 95 dBA (per attività all'aperto) oppure superiori a 65 dBA (all'interno di ambienti abitativi) per attività al chiuso.

ART. 16

ATTIVITA' PRESSO PUBBLICI ESERCIZI (PUB, RISTORANTI, BAR)

Le attività temporanee di intrattenimento musicale all'aperto presso pubblici esercizi possono essere autorizzate in deroga con le modalità di cui all'art. 14 o 15; non possono essere concesse deroghe per oltre 30 giorni nell'arco dell'anno con un massimo di 2 serate a settimana.

Attività di intrattenimento al chiuso in deroga possono essere autorizzate per un massimo di 5 serate l'anno con limite di orario alle 00:30.e secondo le modalità di cui all'art. 15.

Le attività di somministrazione alimenti e bevande all'aperto svolte da pubblici esercizi e che non comportino intrattenimenti musicali sono esonerate dalla richiesta di deroga ai sensi del presente Regolamento e sono soggette ai limiti di orario previsti nell'ordinanza che disciplina gli orari di pubblici esercizi.

TITOLO III

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 17

MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 19:00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

L'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi nei centri abitati, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'utilizzo di tali attrezzature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00.

ART.18

MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi è sempre ammesso in deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/97.

L'impiego di macchine agricole in prossimità di zone I e II (così come definite dal D.P.C.M. 14/11/97) o in prossimità di recettori sensibili è ammesso dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali e dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei giorni festivi e sabato.

ART.19

ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente Regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare complessivamente il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

ART. 20

CANNONCINI AGRICOLI

L'uso di cannoncini agricoli sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone a distanza superiore a 500 mt. dalle abitazioni residenziali e con la bocca di sparo non orientata verso le stesse;
- fascia oraria: 7:30 – 13:00 e 15:00 – 19:30

ART. 21
CARICO E SCARICO MERCI

Le attività di carico e scarico merci presso esercizi commerciali sono consentite negli orari previsti dal *Regolamento di Polizia Municipale* e non sono soggette ai limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente.

ART. 22
PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

Le attività di pulizia delle strade e di raccolta rifiuti sono consentite negli orari previsti da specifica regolamentazione e non sono soggette ai limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente.

ART. 23
AUTOFFICINE

E' fatto divieto in zone I, II, III, IV eseguire operazioni di riparazione autoveicoli/motoveicoli che comportino prove motori all'esterno dei locali produttivi adibiti a tale attività.

ART. 24
ATTIVITA' AL CHIUSO PRESSO PUBBLICI ESERCIZI DI NUOVA APERTURA
(PUB, RISTORANTI, BAR, CIRCOLI, SALE GIOCHI)

L'attività di nuovi bar, ristoranti, pub, sale giochi confinanti con locali di civile abitazione può essere ammessa solo se i locali sono dotati di idonea insonorizzazione tale da ottenere un isolamento acustico normalizzato di solaio e di parete con indice di valutazione di almeno 55 dB (come definito dalla UNI EN ISO 717-1).

Eventuali superamenti derivanti da comportamenti scorretti o comunque non ricorrenti della clientela non sono considerati ai fini del presente Regolamento.

L'attività di nuovi locali a maggior impatto acustico (pubblici esercizi con intrattenimenti musicali, circoli, sale, giochi, discoteche, sale da ballo ...) non è ammessa in zona I e II del Piano di Classificazione acustica.

ART. 25
DIFFUSIONE MUSICALE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

La diffusione musicale negli esercizi commerciali nei quali la musica non è indispensabile alla tipologia di attività svolta (esempio diffusione musicale nei supermercati, negozi abbigliamento, acconciature ecc.) è ammessa negli orari di apertura del negozio e non è soggetta alle disposizioni procedurali di cui al presente Regolamento; il volume deve essere tale da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini ed è soggetta ai controlli della Polizia Municipale ai sensi del successivo art 31; eventuali abusi sono puniti ai sensi dell'art. 659 del C.P.

ART. 26
PUBBLICITÀ FONICA

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

TITOLO IV
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27
SANZIONI

Chiunque in assenza della comunicazione o domanda di autorizzazione previste dal presente Regolamento svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto è soggetto ai sensi dell'art. 17 della L.R. 89/98 alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10329,14.

Alla stessa sanzione soggiace il responsabile dell'attività in caso di mancato rispetto dei limiti di orario e di rumorosità fissati dal presente Regolamento o nell'autorizzazione comunale.

ART. 28

SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità autorizzati, comporta, oltre alle sanzioni previste ai sensi dell'art. 17 punto 5) della L.R. 89/98, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio o la sua revoca in caso di recidiva.

ART. 29

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento sostituisce gli articoli del Regolamento di Polizia Municipale e del Regolamento di Igiene in contrasto con le norme specifiche contenute nei precedenti articoli.

ART. 30

ATTIVITA' RICORRENTI

Per manifestazioni e attività ricorrenti, svolte nella stessa sede e/o con le stesse modalità in periodi ripetuti il legale rappresentante può rimandare alla relazione del tecnico competente già in possesso dell'Amministrazione Comunale dichiarando che l'attività si svolgerà nelle stesse condizioni di cui alla relazione predetta.

La comunicazione in tale caso andrà presentata in conformità all'allegato RDAR-05 e nei tempi previsti nel regolamento per il tipo di deroga richiesta (15 giorni se semplificata, 30 giorni se non semplificata come riportato negli art. 6-7-14-15).

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere comunque idonea documentazione qualora ritenga non si possa configurare la condizione di "attività ricorrente".

ART 31

CONTROLLI

Il Comando di Polizia Municipale al fine della verifica dei livelli di rumorosità emessi a seguito di attività rumorose disciplinate dal presente Regolamento potrà effettuare dei controlli fonometrici secondo modalità operative previste dal protocollo concordato con l'ARPAT.

ART 32

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento e le sue modifiche salvo quelle meramente tecniche o di adeguamento a norma legislative sono deliberate dal Comune di Arezzo con la procedura prevista dal proprio Statuto.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

1. modulo RADR-01
CANTIERI EDILI E STRADALI E ASSIMILABILI
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(deroga semplificata art. 6 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)
 2. modulo RADR-02
CANTIERI EDILI E STRADALI E ASSIMILABILI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(deroga non semplificata art. 7 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)
 3. modulo RADR-03
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA ALL'APERTO
(deroga semplificata art. 14 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)
 4. modulo RADR-04
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(deroga non semplificata art. 15 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)
 5. modulo RADR-05
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA RICORRENTE
(art. 30 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)
-